



Delibera della Giunta Regionale n. 768 del 20/11/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 1 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

PIANO STRAORDINARIO 2019-2020 PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE DELLA BUFALA MEDITERRANEA ITALIANA IN REGIONE CAMPANIA - REGIME DI AIUTO DI STATO 2019/2020.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la Legge regionale n° 3 del 1° febbraio 2005 prevede all'articolo 1, comma 3, la concessione di un indennizzo integrativo regionale fino al raggiungimento del valore di mercato, da erogare ai proprietari di animali della specie bufalina abbattuti perché riconosciuti infetti da una malattia per la quale sussiste l'obbligo di abbattimento, subordinandone l'erogazione – giusta comma 6 dell'art.1 citato - alla adozione di una decisione positiva da parte della Unione Europea;
- b. a seguito di apposita richiesta presentata dalla Regione Campania, ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006 che definisce le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, la Commissione Europea in data 5 giugno 2009 ha pubblicato sulla GUCE l'avvenuta approvazione dell'aiuto di Stato, identificato con n° XA72/09, concernente gli *"indennizzi integrativi regionali per l'abbattimento di animali della specie bufalina infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica"*, la cui base giuridica è rappresentata dalla delibera di G.R. 1497 del 29 settembre 2006 e s.m. e i. con scadenza il 31 dicembre 2012;
- c. con delibera di G.R. n. 415 del 9 agosto 2012 è stata prorogata la vigenza del predetto aiuto di Stato al 30 giugno 2014, con il regime SA 35681;
- d. la Commissione Europea con nota n. D (2014) - 3960520 del 02/12/2014 ha comunicato alla rappresentanza permanente italiana che i regimi di aiuto esentati di notificazione, ivi compreso il regime SA 35681, rimangono esonerati fino al 31 dicembre 2014 e che a partire dalla suddetta data devono essere adottate le disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
- e. con delibera di GR n. 314 dell'8/8/2014 *"Tutela della bufala Mediterranea Legge Regionale 3/2005 - Richiesta Aiuto di Stato"* si è provveduto a formalizzare la base giuridica per la notifica di un nuovo aiuto ai sensi regolamento (UE) n. 702/2014 dando continuità agli effetti del precedente aiuto SA 35681, fino al 31 dicembre 2016;
- f. la Commissione Europea non ha sollevato obiezioni riguardo al regime di aiuto ai sensi del Reg. Ce 702/2014, con decorrenza 1° gennaio 2016;
- g. l'aiuto attivato con la delibera di GR n. 314/2014 è scaduto il 31 dicembre 2016;
- h. con Delibera di GR n. 626 del 15/11/2016 si è provveduto a prorogare fino al 31 dicembre 2018 la concessione degli indennizzi integrativi regionali previsti dalla L.R. n. 3/2005;
- i. la comunità europea in base alla nuova richiesta ha approvato il nuovo aiuto attualmente vigente 47272/2017AX, con scadenza 31 dicembre 2018;

PREMESSO altresì che:

- a. —non sono state ancora raggiunte le condizioni previste per l'acquisizione della qualifica di territorio ufficialmente indenne dalle suddette malattie infettive e che, pertanto, si prevedono nei prossimi anni ulteriori positività ai test di screening, con conseguente abbattimento dei bufali infetti;
- b. —nel corso delle attività di profilassi nelle aziende bufaline per la tubercolosi è stato rilevato nel 2016 un aumento della prevalenza, confermata anche nel 2017, che potrebbe comportare ulteriori criticità sia per le conseguenze sanitarie che per la tutela della specie;

RAVVISATO che:

- a. occorre approvare un nuovo piano, allegato alla presente delibera che contenga misure straordinarie ancora necessarie per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana in Regione Campania che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di qualifica sanitaria specifici di cui al PRI vigente;

- b. il persistere dell'infezione in alcune aree è da attribuire prevalentemente a carenze dei requisiti di biosicurezza delle aziende bufaline che determinano fenomeni di reinfezione e vanificano gli interventi di profilassi;
- c. per ovviare alle citate carenze con i decreti dirigenziali n.251 del 5/8/2015 e n.19 del 02/02/2017, venivano stabiliti, tra l'altro, i requisiti di biosicurezza per il ripopolamento delle aziende bufaline sede di focolaio;
- d. con sentenza n. 05345/2018 REG.PROV.COL. – 181/2018 REG.RIC. la Sezione Quinta del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania annullava i predetti provvedimenti, in quanto non approvati con deliberazione della Giunta regionale; -

PRESO ATTO che

- a. il periodo di vigenza dell'aiuto di Stato 47272/2017AX attivato con la delibera di Giunta n. 626/2016 non è sufficiente a coprire il prosieguo delle attività di risanamento per gli anni 2019/2020;
- b. occorre approvare un nuovo Piano Straordinario quale presupposto per l'attivazione di un nuovo riconoscimento comunitario in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e termine il 31 dicembre 2020 per la concessione dell'indennizzo integrativo previsto dalla L.R. n. 3/2015;

CONSIDERATO

- a. che il citato Regolamento (UE) n. 702/2014 prevede all'art. 26 che gli aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica, a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal citato articolo 26;

VISTI

- a. il Piano straordinario 2019-2020 per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana in Regione Campania, elaborato dalle competenti strutture regionali, quale base per il nuovo aiuto, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014 necessarie per la concessione degli aiuti nei casi di epizootie esentati dall'obbligo di notifica, e stabilisce i requisiti di biosicurezza delle aziende bufaline;
- b. le osservazioni trasmesse con nota prot. n.0027412-02/11/2018-DGSAF-MDS-P del 02/11/2018 dal Ministero della Salute fornite dai competenti Centri di Referenza Nazionali (IZLER - CEREL);

RITENUTO, pertanto, necessario

- a. approvare il Piano straordinario 2019-2020 per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana in Regione Campania, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- b. prorogare fino al 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la concessione degli indennizzi integrativi regionali previsti dalla legge regionale n.3/2005 e di attivare il riconoscimento comunitario in regime di esenzione come aiuto di Stato ai sensi del Reg. (UE) n.702/2014, a decorrere dall'1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per la concessione del detto indennizzo;
- c. programmare nel periodo di vigenza del regime in esenzione previsto dalla L.R. n. 3/2015 la copertura finanziaria per complessivi € 9.5 milioni, ripartiti in € 5 milioni per l'anno 2019 e € 4.5 milioni per l'anno 2020, da imputare alla missione 13 programma 1 titolo 1 dei rispettivi esercizi finanziari;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime.

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di approvare il Piano straordinario 2019-2020 per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana in Regione Campania, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di prorogare fino al 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la concessione degli indennizzi integrativi regionali previsti dalla legge regionale n.3/2005 e di attivare il riconoscimento comunitario in regime di esenzione come aiuto di Stato ai sensi del Reg. (UE) n.702/2014, a decorrere dall'1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per la concessione del detto indennizzo;
3. di programmare nel periodo di vigenza del regime in esenzione previsto dalla L.R. n. 3/2015 la copertura finanziaria per complessivi € 9.5 milioni, ripartiti in € 5 milioni per l'anno 2019 e € 4.5 milioni per l'anno 2020, da imputare alla missione 13 programma 1 titolo 1 dei rispettivi esercizi finanziari;
4. di incaricare i Servizi veterinari delle AASSLL competenti dell'attuazione del piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana per la Regione Campania”;
5. di dare mandato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR - UOD 52 04 02 “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” la registrazione della richiesta sul sistema interattivo di notifica aiuto di stato (SANI1) per gli adempimenti consequenziali;
6. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e al bollettino ufficiale per la pubblicazione.